

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3110

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria provvisto di defibrillatori semiautomatici sulle navi e sui treni viaggiatori a lunga percorrenza

Presentata il 3 ottobre 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un servizio di primo intervento di assistenza sanitaria provvisto di defibrillatori semiautomatici disponibile nelle lunghe percorrenze, cioè i tragitti marittimi nazionali che superano le sei ore di viaggio e i treni con percorrenza superiore a 600 chilometri, si rende, a mio avviso, necessario per almeno due motivi.

Innanzitutto perché molteplici esperienze, nazionali ed internazionali, hanno ampiamente dimostrato che l'aumento delle percentuali di sopravvivenza, per le persone improvvisamente colte da arresto cardiaco, è principalmente legato alla rapidità di poter effettuare la defibrillazione. I viaggiatori impegnati in lunghi tragitti più facilmente possono avere bisogno di assistenza medica o infermieristica, soprattutto poi se si tratta di persone anziane, donne in stato di gravidanza, disabili o bambini.

Il secondo motivo è quello relativo all'adeguamento delle ferrovie nazionali agli *standard* dei Paesi più evoluti, non solo per la distribuzione ai passeggeri di copie di quotidiani o per la disponibilità di un servizio bar. Ben più importante per tutti, credo, sia garantire assistenza infermieristica di emergenza.

Per assicurare un idoneo servizio di prima emergenza, ritengo che le navi e i treni viaggiatori debbano disporre di personale infermieristico che sia stato adeguatamente addestrato anche all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Sia nelle passate legislature che in questa legislatura sono già stati presentati progetti di leggi tesi a salvaguardare la salute dei viaggiatori, ritengo doveroso quindi, che, data l'importanza del problema, trattandosi di salute pubblica, il Parlamento mostri sensibilità sull'argomento e voglia accogliere favorevolmente questa mia proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di tutelare la salute dei viaggiatori, nei tragitti marittimi nazionali che superano le sei ore di viaggio e sui treni che hanno percorrenza superiore a 600 chilometri, è fatto carico alla società Ferrovie dello Stato Spa e alle società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri sul territorio nazionale, di provvedere all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria a bordo, dotato, in particolare, di defibrillatore semiautomatico e di personale abilitato a prestare primo soccorso in caso di emergenza e in conformità a quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3.

ART. 2.

1. Al fine di assicurare l'espletamento del servizio di cui all'articolo 1, la società Ferrovie dello Stato Spa e le società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri sul territorio nazionale, possono avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti pubblici e privati, in possesso delle prescritte abilitazioni sanitarie, sulla base di uno schema di convenzione definito d'intesa con il Ministero della salute.

ART. 3.

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti necessari e la dotazione dei mezzi idonei all'espletamento del servizio di cui all'articolo 1.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



15PDL0033270